



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZE DEL SINDACO

Numero 4 del 11-02-2026

Reg. generale

Oggetto: Chiusura al transito per frana di un tratto di strada di penetrazione agraria in Località Sarbadei, Comune di Turri.

Premesso che

- le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato uno smottamento del terreno in un tratto di strada di penetrazione agraria in località Sarbadei, con grave rischio di evoluzione del fronte franoso e conseguente interessamento della sede stradale;

Considerato che

- la situazione descritta configura un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità;
- allo stato attuale non è possibile procedere a una celere messa in sicurezza del tratto stradale, in ragione dell'entità degli interventi necessari e del movimento franoso ancora in atto;

Accertato che

- al fine di prevenire situazioni di pericolo e tutelare l'incolumità pubblica si rende necessario disporre con urgenza il divieto di transito, con decorrenza immediata e validità continuativa (h 24), fino alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, su un tratto della strada di penetrazione agraria in località "Sarbadei";

Visti

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 50 e 54, relativi ai poteri del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

Ravvisata

- la necessità di intervenire con immediatezza mediante l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente;

ORDINA

a seguito del movimento franoso, **l'istituzione del divieto di transito**, con decorrenza immediata e validità continuativa (h 24), fino alla completa esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, sul tratto della strada di penetrazione agraria in località "Sarbadai".

DISPONE che

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, provveda, attraverso il servizio manutentivo comunale, all'apposizione della segnaletica stradale occorrente e conforme al presente provvedimento;
2. Il Messo Notificatore, dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
 - Prefettura di Cagliari;
 - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Turri;
 - Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Turri;
 - Regione Carabinieri Sardegna – Comandante Stazione Carabinieri di Barumini;
 - Comando Vigili del Fuoco;
 - Protezione civile;
3. La Polizia Locale di Turri e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, vigilino sull'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

che, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i, oltre a quelle previste dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Sindaco

Picchedda Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)